



DISTRETTO 34
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"IV STANZIALE"
Via Alighiero Noschese,1 - S. Giorgio a Cremano (NA)
C.F. 95186960639 C.M. NAIC8FG0

Esame conclusivo del primo ciclo della scuola secondaria di primo grado

Ammissione candidati privatisti

Sono ammessi a sostenere l'esame i candidati che:

- compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui svolgono l'esame, il 13° anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di I grado;
- abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di I grado da almeno un triennio;
- si avvalgono dell'istruzione parentale;
- frequentano la terza classe presso una scuola secondaria di primo grado non statale non paritaria, iscritta all'albo regionale.

Prerequisiti:

- presentazione della domanda di ammissione all'esame da parte dei genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale entro il 20 marzo; in caso di candidati con disabilità o DSA deve essere fornita anche copia delle relative certificazioni nonché, se predisposti, il PEI o il PDP;
- partecipazione alle prove INVALSI presso l'istituzione scolastica (statale o paritaria) dove si è scelto di sostenere l'esame.

Prove standardizzate nazionali

Riferimento normativo: artt. 7 e 9 del D. Lgs. 62/2017, nota MIUR 1865 del 10.10.2017

Prove standardizzate nazionali nella scuola primaria

- Le prove standardizzate nazionali dall'INVALSI sono somministrate nel mese di maggio nelle classi seconde e quinte.
- Nella classe seconda si effettuano le prove di italiano e matematica.

- Nella classe quinta si effettuano le prove di italiano, matematica e inglese.
- Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.
- Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.

Prove standardizzate nazionali nella scuola secondaria di primo grado

- Le prove standardizzate nazionali predisposte dall'INVALSI sono somministrate entro il mese di aprile nelle classi terze e sono finalizzate a rilevare gli apprendimenti in italiano, matematica, inglese, in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curriculum

Ambiti disciplinari: Italiano (durata: 90 minuti)

Matematica (durata: 90 minuti)

Inglese (livello A1 e A2 del QCER) (durata: 90 minuti)

Modalità di somministrazione:

COMPUTER BASED (CBT) ON LINE CON I PIÙ DIFFUSI SISTEMI OPERATIVI (open source e proprietari)

La somministrazione mediante computer richiede una particolare attenzione all'organizzazione dello svolgimento delle prove, specialmente per quanto riguarda:

- verifica preventiva e accurata della funzionalità e della qualità del collegamento a internet
- verifica preventiva e accurata della funzionalità dei computer che saranno usati dagli studenti
- verifica della disponibilità e della funzionalità delle strumentazioni audio, in particolare di cuffie per l'ascolto individuale

La flessibilità organizzativa

La somministrazione CBT delle prove INVALSI può essere organizzata:

per classe per parte di una classe in sequenza (prima un gruppo e poi un altro, usando gli stessi computer)

in parallelo (usando due o più laboratori o gruppi di computer portatili, ecc.)

Rispetto al singolo allievo le prove INVALSI CBT possono realizzarsi in:

- TRE giornate distinte, una per ciascuna materia (soluzione consigliata) - DUE giornate distinte (soluzione non auspicabile)
- UNA sola giornata (soluzione sconsigliata)

Lo svolgimento della singola prova (Italiano, Matematica, Inglese) non può essere interrotto dallo studente

Trasmissione dei dati e correzione delle prove

Correzione della prova: totalmente centralizzata

Trasmissione dei dati all'INVALSI:

- automatica
- contestuale alla chiusura della prova da parte dello studente (o in seguito all'esaurimento del tempo previsto per la prova)

Nell'area riservata della scuola sul sito dell'INVALSI è possibile monitorare a cadenza infrasettimanale lo svolgimento delle prove INVALSI a livello di singolo studente

Entro la fine dell'anno scolastico, la scuola può scaricare la certificazione delle competenze di cui all'art. 4, c. 2 (Italiano e Matematica) e c. 3 (Inglese) del D.M. 742/2017

Sessione suppletiva assenti

Se l'assenza termina entro la finestra di somministrazione assegnata alla scuola, il recupero della prova (o delle prove) avviene senza alcuna necessità di comunicazione all'INVALSI da parte della scuola. Se l'assenza si protrae oltre il periodo di somministrazione assegnato alla scuola, per i soli allievi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 c. 4 del D. Lgs. 62/2017, la scuola comunica all'INVALSI su apposito modulo web i nominativi di quanti hanno diritto a sostenere la prova suppletiva, che si svolgerà nella data comunicata da INVALSI.

D. M. 741/2017, art. 4

Art. 4 - Sedi di esame e Commissioni

1. Sono sedi di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione le istituzioni scolastiche statali e paritarie che organizzano corsi di scuola secondaria di primo grado.
2. Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d'esame composta da tutti i docenti del Consiglio di classe in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
3. Per ogni istituzione scolastica statale svolge le funzioni di Presidente della commissione il dirigente scolastico preposto.
4. In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenente al ruolo della scuola secondaria.

5. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente della commissione il coordinatore delle attività educative e didattiche, di cui all'articolo 6, comma 6.7 del decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83.

6. La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe. Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore.

7. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

D. M. 741/2017, art. 5

Art. 5 - Riunione preliminare e calendario delle operazioni

1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento.

2. Il dirigente scolastico o il coordinatore delle attività educative e didattiche definisce e comunica al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento di:

- a) riunione preliminare della commissione;
- b) prove scritte, da svolgersi in tre diversi giorni, anche non consecutivi;
- c) colloquio;
- d) eventuali prove suppletive.

3. La commissione, dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni.

4. Durante la riunione preliminare sono definiti gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni, determinando, in particolare, la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore, l'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui.

5. Nella predisposizione del calendario delle operazioni d'esame, la commissione tiene in debito conto le intese dello Stato con confessioni religiose che considerano il sabato come giorno di riposo.

6. La commissione, nell'ambito della riunione preliminare, predispone le prove d'esame, di cui al successivo articolo 6, coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, e definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse.

7. La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati.

8. La commissione definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità certificata, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbo specifico di apprendimento certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, di cui al successivo articolo 14.

E' a cura della sottocommissione la predisposizione delle prove differenziate.

Prove d'esame

L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi.

Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curriculum, sono:

Prova scritta relativa alle competenze di italiano (D.M. 741/2017, art. 7)

Attraverso il Documento di orientamento per la redazione della prova d'italiano nell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo (16 gennaio 2018) il Miur ha fornito le indicazioni in merito alle tipologie delle tracce d'esame con l'intento di suggerire delle modalità per verificare l'acquisizione delle competenze di lingua italiana da parte degli studenti.

La Prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento è intesa ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte degli alunni. La Commissione predispone almeno tre terne di tracce. Nel giorno di effettuazione della prova sorteggia la terna da proporre ai candidati. Ogni candidato sceglie una delle tre tracce sorteggiate con riferimento alle seguenti tipologie:

- testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata all'interno della stessa traccia

Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche (D.M. 741/2017, art.8)

Serve ad accertare la «capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni», con riferimento alle aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni). Propone la scelta su almeno tre tracce, riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

- Problemi articolati su una o più richieste.
- Quesiti a risposta aperta.
- Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale

- Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa
- Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati

Non vi è più il richiamo alle scienze sperimentali e alla tecnologia

La prova tiene in maggior considerazione, rispetto al passato, il profilo delle studentesse e degli studenti e i traguardi di sviluppo delle competenze definiti nelle Indicazioni nazionali per il curricolo (DM 254, 16 novembre 2012, "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione".

Opzionale e innovativa è la possibilità di inserire **"metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale"**

Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere (D.M. 741/2017, art.9)

Si articola in due sezioni distinte e serve ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al **Livello A2 per l'inglese** e al **Livello A1 per la seconda lingua comunitaria**. Propone la scelta su almeno tre tracce, costruite sulla base dei due livelli di riferimento (A2 per inglese e A1 per la seconda lingua), scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche fra loro combinate all'interno della stessa traccia:

- Questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa o aperta
- Completamento (es. testo-buco), riscrittura o trasformazione di un testo
- Elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
- Lettera o email personale su argomenti di vita quotidiana
- Sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali

Anche se la prova scritta di lingua straniera è divisa in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, la commissione attribuisce un **unico voto** espresso in decimi, senza decimali

Il colloquio (D.M. 741/2017, art.10)

È finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali

Viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

La sottocommissione durante lo svolgimento di questa prova interagisce con il candidato in modo da

- Evitare il coinvolgimento forzato delle discipline
- Evitare di dare un'impostazione nozionistica al colloquio
- Evitare di trasformarlo in una interrogazione

Il colloquio è infatti l'occasione per lo studente di dar prova, al termine del triennio, del conseguimento delle seguenti capacità trasversali:

- Presentazione di un argomento da un punto di vista pluridisciplinare
- Organizzazione del pensiero e delle conoscenze
- Interazione con gli stimoli e gli spunti offerti
- Controllo dell'emotività
- Capacità di espressione
- Chiarezza espositiva
- Capacità di collegamento, ragionamento, argomentazione
- Capacità critiche

Correzione delle prove e valutazione finale

La valutazione finale complessiva viene espressa con votazione in decimi e deriva dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media non arrotondata dei voti delle prove e del colloquio. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi. Se la votazione finale raggiunge i dieci decimi, può essere accompagnata dalla lode, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. Per la lode è richiesta **l'unanimità della Commissione**

Sessione suppletiva assenti

Certificazione delle competenze

La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione agli alunni che superano l'esame di Stato.

La certificazione è redatta durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnata alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

Articolo 3 (Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria) 1. Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria, di cui all'allegato A. 2. Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Articolo 4 (Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione) l. Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione, di cui all' allegato B. 2. Il modello di cui al comma l è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. 3. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.

4.11 repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche. 5. Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Quadro di riferimento per alunni BES

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” definisce quanto concerne i “Bisogni Educativi Speciali” (BES), precisando che “l’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. L’acronimo B.E.S. indica una vasta area di alunni per i quali il principio della personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, deve essere applicato con particolari accentuazioni in quanto a peculiarità, intensità e durata delle modificazioni.

D.lgs 62/2017 Art. 11 - VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

La valutazione per gli alunni con disabilità

Gli alunni DVA sono tutelati dalla Legge 104/92 sulla base di certificazioni mediche riportate in un Profilo Dinamico Funzionale (modello ICF - OMS) ed hanno diritto ad un Piano Educativo Individualizzato che prevede la presenza di un docente di sostegno. Il medesimo, coadiuvato dal Consiglio di classe sulla base delle reali capacità e potenzialità del singolo alunno o alunna, decide quali strategie didattiche ed educative adottare al fine di raggiungere gli obiettivi minimi ed una serena partecipazione degli alunni alla vita scolastica. Il P.E.I. è:

- progetto operativo inter-istituzionale tra operatori della scuola, dei servizi sanitari e sociali, in collaborazione con i familiari;
- progetto educativo e didattico personalizzato riguardante la dimensione dell'apprendimento correlata agli aspetti riabilitativi e sociali.

Contiene:

- finalità e obiettivi di apprendimento;
- itinerari di lavoro;
- utilizzo delle tecnologie;
- metodologie, attività e verifiche;
- traguardi di competenza previsti;
- modalità di coinvolgimento della famiglia.

Tempi:

- si definisce entro il secondo mese dell'anno scolastico entro il 30 novembre e deve essere condiviso con la famiglia e gli operatori che seguono l'alunno o l'alunna;
- si verifica con frequenza trimestrale;
- sono previste verifiche straordinarie per casi di particolare difficoltà.

Tutti i DOCENTI titolari della classe dell'alunno con disabilità sono corresponsabili dell'attuazione del PEI ed hanno quindi il compito di valutare i risultati dell'azione didattica-educativa. La valutazione non può mai essere delegata al solo insegnante di sostegno. Il Decreto Legislativo n.62 del 13 aprile 2017 ha apportato modifiche sulla valutazione degli alunni e delle alunne della scuola secondaria di secondo grado. L'articolo a cui si fa riferimento per gli alunni con disabilità è il n.11, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Gli alunni e alunne con disabilità verranno valutati sulla base delle discipline, delle attività e degli obiettivi previsti nel P.E.I. come si legge nell'articolo 11 (commi 1, 2 e 3).

Comma 1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.

Comma 2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

Comma 3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato. Gli alunni e alunne con disabilità partecipano alle prove Invalsi come previsto nell'articolo 11 comma 4 che rimanda all'articolo 7 del suddetto Decreto Legislativo

Comma 4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui all' articolo 7. (commi 1, 2, 3,4 e 5).

PROVE INVALSI: Gli alunni con disabilità sostengono le prove standardizzate, ma il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere misure compensative o dispensative, specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

- **PROVE D'ESAME:** Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame secondo le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017, utilizzando, se necessario, attrezzature tecniche e sussidi didattici, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove stesse, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, fatto uso nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove per l'attuazione del PEI.

Sulla base del **PEI** (Piano didattico individualizzato) la Sottocommissione, se lo ritiene necessario, predispone prove differenziate per il candidato **DVA**

L'utilizzo di strumenti compensativi non deve, in ogni caso, come chiarisce la Nota ministeriale, pregiudicare la validità delle prove scritte

Il colloquio per gli alunni BES

Per gli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES) il colloquio potrà essere guidato dai docenti e potrà iniziare dalla presentazione o discussione di un'attività di laboratorio, di progetti o di visite guidate effettuate durante l'anno scolastico.

Si potrà consentire agli studenti di utilizzare strumenti compensativi a supporto dell'esposizione orale (presentazione multimediale, schemi, mappe, carte, tabelle, immagini...). Per la preparazione alla prova orale degli alunni BES risultano molto utili i seguenti strumenti o le seguenti modalità di organizzazione dei contenuti

- Utilizzo di mappe concettuali
- Presentazione dei contenuti per blocchi tematici
- Facilitazione dell'individuazione dei concetti-chiave
- Agevolazione della comprensione con domande guida
- Strutturazione di frasi procedurali
- Indicazione del lessico da utilizzare

Il docente può implementare questi strumenti inclusivi attraverso l'impiego delle seguenti misure compensative

- Organizzare l'apprendimento del percorso attraverso attività in coppia o piccoli gruppi
- Selezione /riduzione dei contenuti disciplinari
- Dare opportuni tempi alla prestazione in base alle esigenze dell'alunno
- Verificare la comprensione delle richieste e, se necessario, effettuare letture e spiegazioni aggiuntive

- **ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO:** Per gli alunni e le alunne con disabilità che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi per i quali è prevista una sessione suppletiva (come prevede l'articolo 8, comma 10), viene rilasciato un attestato di credito formativo valido per la frequenza alla scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale,

ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione (come previsto dall'articolo 11, comma 8.)

Tali alunni non possono essere iscritti, nell'anno scolastico successivo, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

- **DIPLOMA FINALE:** Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

La valutazione per gli alunni con DSA

Si definiscono D.S.A. tutti gli alunni che presentano una certificazione medica nella quale i disturbi diagnosticati possono essere: dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. Tali disturbi possono presentarsi o singolarmente oppure presentarsi in morbidità. Per gli alunni DSA è previsto un Piano Didattico Personalizzato (PDP) redatto dal Consiglio di Classe e firmato per accettazione dei genitori. In questo documento vengono stabiliti dai singoli insegnanti e per singole discipline quali strumenti compensativi e dispensativi necessari. Spetta al corpo docente stabilire quali strumenti utilizzare sulla base della certificazione quando specificata, o nel caso in cui si faccia riferimento in generale alla legge 170, quali siano gli strumenti compensativi e/o dispensativi da attuare. Il Decreto Legislativo del 13 aprile 2017 n.62, ha apportato modifiche sulla valutazione degli alunni e delle alunne della scuola secondaria di secondo grado. L' articolo a cui si fa riferimento per gli alunni con Disturbi specifici di apprendimento è l'articolo 11 commi 9, 10,11,12,13,14 e 15

Per gli alunni e le alunne con Dsa la valutazione degli apprendimenti, l'ammissione e la partecipazione all'esame finale seguono le specifiche del Pdp.

Per i candidati con DSA esonerati dall'insegnamento di una o due lingue straniere vengono definite, se necessario, prove differenziate che non sono più, come in passato, finalizzate al solo rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998, ma hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

- **PROVE INVALSI:** Gli alunni con DSA sostengono le prove standardizzate, ma il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

- **PROVE D'ESAME:** Per gli alunni con DSA la commissione può prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari, l'utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici (ma solo se impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame), senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

- **PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA «SOSTITUTIVA»:** Se la certificazione di DSA prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera, senza che venga pregiudicata la validità dell'esame.

- **DISPENSA DALLA PROVA DI LINGUA STRANIERA:** In casi di certificata particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche con altri disturbi o patologie, si può esonerare dalle lingue straniere l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

- **LA VALUTAZIONE** per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento è effettuata tenendo conto del PDP ed è riferita al livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato

VALUTAZIONE ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO CULTURALE

Rientrano in questa categoria gli alunni per i quali il consiglio di classe ha evidenziato e reso necessario un PDP per svantaggio socio economico, svantaggio culturale, alunni neo arrivati, alunni in fase di certificazione. Per questi alunni sono concesse misure compensative e/o dispensative attuate durante l'anno scolastico. Per lo svolgimento delle prove d'esame non è previsto per loro l'utilizzo delle misure compensative e dispensative attuate durante l'anno.

VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI

Per gli alunni BES neo arrivati in Italia è prevista la dispensa da una sola lingua straniera.

Sia per la valutazione che per la conduzione degli esami di Stato, si fa riferimento alle Linee Guida per gli alunni stranieri emanate nel febbraio 2014

“Nella sua eccezione formativa, la valutazione degli alunni stranieri, soprattutto di quelli di recente immigrazione o non italofofi, pone diversi ordini di questioni, che possono riguardare non solo le modalità di valutazione e di certificazione ma. In particolare, la necessità di tener conto del percorso di apprendimento dei singoli studenti.

E' prioritario, in tal senso, che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, a partire dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione e, successivamente, dalle Indicazioni e Linee guida per le scuole secondarie di secondo grado un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite.

Gli esami

La normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano personalizzato.

E' importante che anche nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato. Sia al termine del primo che del secondo ciclo, vi sia un'adeguata presentazione degli alunni stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento.

La valutazione in sede d'esame assume una particolare importanza. Sancisce la conclusione di un percorso e la preparazione dello studente con un titolo di studio che ha valore legale.

Per l'esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative. È possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel caso sia stato possibile assicurare allo studente l'utilizzazione della lingua d'origine per alcune discipline scolastiche, potrà essere effettuato l'accertamento delle competenze maturate."

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO DEGLI ALUNNI NON ITALOFONI

La prova scritta di italiano degli alunni non italofofoni che hanno frequentato i corsi di italiano L2 e/o che hanno seguito una programmazione individualizzata verrà valutata in base ai seguenti criteri concordati:

1) qualità ed organizzazione del contenuto

- a) aderenza alla traccia
- b) sviluppo di tutti i punti della traccia
- c) rispetto della tipologia testuale
- d) presenza di elementi personali

2) grammatica e sintassi

- a) genere e numero di nomi ed aggettivi
- b) concordanza d) uso del modo indicativo (presente, passato prossimo, imperfetto, futuro)
- c) uso dell'articolo
- d) uso dei pronomi personali
- e) uso delle preposizioni
- f) uso semplice della punteggiatura

3) ortografia

a) lessico

b) costruzione di frasi semplici e chiare

CONSIGLIO ORIENTATIVO

Il Consiglio Orientativo è obbligatorio ed è stato introdotto nella scuola italiana già dal D.P.R. 362/1966 – **Art. 2 Comma 2.** *“Il Consiglio di Classe esprime, per gli ammessi all'esame, un consiglio di orientamento sulle scelte successive dei singoli candidati, motivandolo con un parere non vincolante. Tale consiglio dovrà essere verificato in sede di esame”.*

Il documento viene stilato dai Consigli di Classe delle Terze nell'ambito di una riunione del Consiglio di Classe a ciò espressamente dedicata nel mese di dicembre e viene consegnato e discusso con le famiglie nello stesso mese di dicembre, in vista delle iscrizioni alla scuola secondaria di II grado che di solito si aprono nel mese di gennaio.

Il Consiglio Orientativo non è un giudizio vincolante (O. M. n.90/2001 e all.C del D.Lgs. n. 59/2004) ma appunto un “consiglio motivato” e rappresenta un momento di riflessione condivisa tra tutti i docenti del Consiglio di Classe sull'intero percorso di ogni studente e costituisce, per i ragazzi e le loro famiglie, una guida nel momento della scelta del futuro percorso di studi.

Il Consiglio orientativo adottato presso l'Istituto Comprensivo IV-STANZIALE tiene conto dell'osservazione del percorso dello studente nell'intero triennio della scuola secondaria di I grado in base ai seguenti indicatori:

- il rendimento scolastico nei diversi ambiti disciplinari
- la motivazione allo studio
- gli interessi e le attitudini manifestati